

L.R. LIGURIA 11 aprile 1996, n. 17 ⁽¹⁾.

Disciplina delle Associazioni Pro Loco.

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 1° maggio 1996, n. 9.

Art. 1

Attività delle Associazioni Pro Loco della Liguria.

1. La Regione riconosce le Associazioni Pro Loco (in seguito denominate Pro Loco) quali strumenti di mantenimento e valorizzazione delle tradizioni locali, di promozione dell'accoglienza turistica che si attua principalmente mediante ⁽²⁾:

a) iniziative volte a favorire la conoscenza delle tradizioni locali, la protezione, il miglioramento e la valorizzazione turistica del proprio territorio ⁽³⁾;

b) iniziative atte a favorire il richiamo nelle località e il trattenimento degli ospiti;

c) assistenza ed informazione ai turisti;

d) iniziative atte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti del turismo.

2. La Regione riconosce l'Unione nazionale pro loco d'Italia (U.N.P.L.I.) quale organismo di coordinamento tra le Pro Loco attraverso la propria struttura costituita dal Comitato regionale e dai Comitati provinciali.

(2) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 4 luglio 2002, n. 28*.

(3) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 2, L.R. 4 luglio 2002, n. 28*. Il testo originario era così formulato: «a) iniziative volte a favorire la conoscenza, la protezione, il miglioramento e la valorizzazione turistica delle risorse locali;».

Art. 2

Albo regionale.

1. Presso la Giunta regionale è tenuto l'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco.

2. La domanda d'iscrizione, corredata da copia dell'atto costitutivo dello Statuto e dei documenti contabili di cui al comma 3, lettera d), deve essere presentata alla Regione che, acquisito il parere del Comune dove ha sede la Pro Loco, provvede all'inserimento nell'Albo di cui al comma 1 con proprio atto ⁽⁴⁾.

3. Per il riconoscimento e la conseguente iscrizione debbono concorrere le seguenti condizioni:

a) che nel Comune in cui è costituita la Pro Loco non esista altra Pro Loco già iscritta all'Albo regionale. La Regione può disporre specifiche deroghe in caso di comuni di particolare estensione o nel caso in cui la Pro Loco rappresenti una località, nel Comune, caratterizzata da una significativa autonomia e distinta sotto il profilo turistico-ambientale ⁽⁵⁾;

b) che la località nella quale è stata istituita la Pro Loco posseda caratteristiche storiche, ambientali e tradizioni che ne consentano la valorizzazione turistica ⁽⁶⁾;

c) che la costituzione della Pro Loco sia avvenuta da almeno due anni con atto registrato redatto secondo le disposizioni previste per le Associazioni dalla normativa vigente in materia e che lo Statuto sia informato a criteri di democraticità e contempli idonee finalità per la valorizzazione delle tradizioni locali e la promozione turistica della località ⁽⁷⁾;

d) che le entrate per quote associative, contributi locali e proventi vari, quali risultano dall'ultimo conto consuntivo della Pro Loco, siano reputate adeguate al perseguimento degli scopi statuari dell'Associazione ⁽⁸⁾.

4. L'Albo regionale delle Pro Loco è pubblicato entro il 30 aprile di ciascun anno nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(4) Comma sostituito dapprima dall'*art. 2, comma 1, L.R. 4 luglio 2002, n. 28* e poi così modificato dall'*art. 44, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge n. 15/2015*.

(5) La presente lettera, introdotta dall'*art. 2, comma 3, L.R. 4 luglio 2002, n. 28* in sostituzione dell'originaria lettera b), è stata così modificata modificato dall'*art. 44, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 171, comma 1 della stessa legge n. 15/2015*.

In pari tempo il comma 2 del medesimo art. 2 ha abrogato l'originaria lettera a), del seguente tenore: «a) che la Pro Loco non sia ubicata in Comune sede di A.P.T. né in Comune capoluogo di Provincia;».

(6) La presente lettera è stata introdotta dall'[art. 2, comma 4, L.R. 4 luglio 2002, n. 28](#) in sostituzione dell'originaria lettera c), il cui testo era così formulato: «c) che la località nella quale è stata istituita la Pro Loco posseda attrattive turistiche o comunque caratteristiche che la rendano suscettibile di interesse e di valorizzazione turistica;».

(7) La presente lettera è stata introdotta dall'[art. 2, comma 5, L.R. 4 luglio 2002, n. 28](#) in sostituzione dell'originaria lettera d), il cui testo era così formulato: «d) che la costituzione della Pro Loco sia avvenuta con atto pubblico, ai sensi della normativa prevista dal codice civile, da almeno due anni e che lo statuto sia informato a criteri di democraticità e contempli idonee iniziative per la valorizzazione turistica della località;».

(8) La presente lettera (in origine lettera e), è divenuta lettera d) per effetto dell'[art. 2, comma 6, L.R. 4 luglio 2002, n. 28](#).

Art. 3

Cancellazione dall'Albo.

1. La Regione, su richiesta della Pro Loco interessata procede alla cancellazione dall'Albo regionale delle Pro Loco che perdano uno o più requisiti previsti dall'articolo 2 o che comunque svolgano attività non conformi alle finalità di cui all'articolo 1 ⁽⁹⁾.

2. Le modifiche dello statuto, il rinnovo delle cariche sociali nonché l'atto di scioglimento sono sempre comunicati dalla Pro Loco alla Regione ⁽¹⁰⁾.

(9) Comma sostituito dapprima dall'[art. 3, L.R. 4 luglio 2002, n. 28](#) e poi così modificato dall'[art. 45, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa [legge n. 15/2015](#).

(10) Comma così modificato dall'[art. 45, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

Art. 4

Rapporti di collaborazione.

1. Ai fini del perseguimento di una coordinata ed efficiente attività nel settore dell'accoglienza turistica, le Pro Loco possono stabilire rapporti di collaborazione con altri organismi interessati al settore turistico e gli enti locali competenti per territorio ⁽¹¹⁾.

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere promossi e istituiti dalle Pro Loco uffici di Informazione e accoglienza turistica (I.A.T.), ai sensi e nei limiti della [legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28](#) (Organizzazione turistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni ⁽¹²⁾.

(11) Comma così modificato dall'[art. 46, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

(12) Comma così modificato dall'[art. 46, comma 2, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa legge.

Art. 5

Contributi alle Pro Loco ⁽¹³⁾.

1. Le Pro Loco iscritte all'Albo regionale beneficiano di contributi secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

(13) Il presente articolo, già sostituito dall'[art. 21, comma 2, L.R. 10 agosto 2004, n. 14](#), a decorrere dalla data di soppressione delle APT e dall'[art. 32, comma 3, L.R. 4 ottobre 2006, n. 28](#), a decorrere dalla medesima data di soppressione delle APT, è stato, nuovamente, così sostituito dall'[art. 47, comma 1, L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 171, comma 1 della stessa [legge n. 15/2015](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 5. Contributi alle Pro Loco. 1. Le Pro Loco iscritte all'albo regionale beneficiano di contributi assegnati dalla Provincia di competenza, secondo i criteri stabiliti da appositi regolamenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione assegna alle Province uno stanziamento in proporzione al numero delle Pro Loco riconosciute.».

Art. 6

Norme finali e transitorie.

1. La *legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6* (istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco) è abrogata.
2. Le iscrizioni all'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco, effettuate ai sensi della *legge regionale n. 6 del 1975* sono mantenute con lo stesso numero d'ordine.